

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

(58^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato) » (1912) (D'iniziativa del senatore Latini) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 590, 592, 594, 595
BATTISTA	595
CHABOD, <i>relatore</i>	590
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	594
MONTAGNANI MARELLI	593, 594
MORO	592, 594, 595
NENCIONI	593, 594

« Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE	590
----------------------	-----

« Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero » (2325) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 595, 599, 600, 602
BANFI	599, 601
BONAFINI	600
MORO	597, 600
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	597, 599, 600, 601
VECELLIO	597, 600, 602
ZANNINI	597, 602

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Nencioni, Pessi, Roasio, Ronza, Secci, Vecellio, Zannini e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Gaspari.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)58^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

ZANNINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti ».

Come i colleghi ricorderanno, era stata nominata una Sottocommissione con l'incarico di prendere in esame questo disegno di legge.

La Sottocommissione, composta dei senatori Guidoni, Ronza, Zucca e da chi vi parla, si è riunita ieri in sede ministeriale alla presenza del Sottosegretario di Stato onorevole Gaspari e, dopo aver lungamente esaminato la questione, ha riconosciuto di non essere ancora in grado di giungere ad una conclusione.

Si è quindi stabilito che i senatori che fanno parte della Sottocommissione ed il Sottosegretario Gaspari prenderanno nuovamente in esame il provvedimento dopo la fine di questa seduta, in modo che il disegno di legge possa poi essere sottoposto in via definitiva all'esame della Commissione.

In tal caso la Commissione dovrà riconvocarsi nei prossimi giorni.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Latini: « Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato) » (1912)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Latini:

« Modifica degli articoli 4 e 5 della legge 9 aprile 1931, n. 916 (norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato) ».

Su questo disegno di legge abbiamo avuto il parere della 2^a Commissione. Ricordo che in questa sede fu rilevato che non era stato richiesto il parere della Commissione igiene e sanità; il senatore Alberti disse allora che sarebbe stato disposto a dare un parere a titolo personale. Tale parere è stato distribuito ai membri della Commissione, che ritengo ne siano quindi a conoscenza.

Come gli onorevoli colleghi sanno, la discussione di questo disegno di legge fu rinviata in attesa di conoscere le norme che avrebbero dovuto essere emanate, sulla materia, nell'ambito del Mercato comune europeo.

Do la parola al relatore affinché informi la Commissione sugli ulteriori sviluppi della situazione.

CHABOD, *relatore.* Onorevoli colleghi, come sapete alla fine dello scorso mese di giugno rinviavamo la discussione di questo disegno di legge poichè ritenemmo opportuno attendere l'emanazione delle norme, in materia di fabbricazione e di vendita del cacao e del cioccolato, che erano in corso di elaborazione in sede di Mercato comune.

Tali norme però non sono ancora state emanate; d'altra parte ci vengono fatte numerose pressioni affinché venga portato a termine l'esame del disegno di legge n. 1912. Si fa osservare, a questo proposito, che non vi è alcun bisogno di avere una nuova definizione del cacao e del cioccolato per occuparsi del surrogato di tali prodotti. In sostanza, si dice, la definizione già esiste ed è contenuta nella legge 9 aprile 1931, n. 916, della quale si propone appunto di modificare soltanto gli articoli 4 e 5 relativi al surrogato.

Ora, è vero che la legge del 1931 dà, all'articolo 3, la definizione del cioccolato; però — con la premessa che non sono un tecnico — debbo dire che rilevo nell'articolo 3 delle disposizioni incerte e poco chiare.

L'articolo dice infatti, al primo comma, che il cioccolato è un prodotto composto esclusivamente di cacao e zucchero con o

senza aggiunta di burro di cacao o di aromi, e al secondo comma afferma: « È permessa la fabbricazione e la vendita di cioccolati speciali con aggiunta di sostanze diverse da quelle contemplate dal precedente comma ». Quali siano queste sostanze non è chiaro.

Vero è che il mistero sembrerebbe chiarito dal successivo quinto comma, che dice che il cioccolato con cui detti tipi sono preparati deve in ogni caso corrispondere alle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo medesimo; ma io non riesco a comprendere come una cosa possa essere identica e composta di elementi diversi.

Il primo comma dice che il cioccolato deve essere fatto in un certo modo, il secondo dice che si possono aggiungere sostanze diverse e il quinto dice che i componenti di questi cioccolati speciali debbono essere quelli previsti dal primo comma!

Nelle proposte che sono in corso di elaborazione presso il Mercato comune si leggono invece delle definizioni di ben altra chiarezza.

Come ho detto, però, gli studi del Mercato comune in questa materia sono ancora in corso di elaborazione, e non sappiamo se dall'ottobre scorso (mese in cui sono state formulate le definizioni che vi ho letto) ad oggi abbiano compiuto ulteriori passi avanti.

Indubbiamente c'è un contrasto fra le disposizioni contenute nella legge del 1931 e gli elaborati del Mercato comune in corso di studio.

La legge del 1931 non è chiara all'articolo 3, così come non è chiara agli articoli 4 e 5 dei quali si propone appunto la modifica con questo disegno di legge. Non ha senso, ad esempio, dire che il cioccolato preparato con aggiunta di farina, eccetera, deve avere la denominazione di « surrogato di cioccolato ». Bisognerebbe allora rivedere totalmente questa legge.

Ora, vogliamo noi fare tutto questo?

Nel giugno scorso avevamo deciso di attendere i risultati dei lavori che si stavano svolgendo in sede di Mercato comune. Allo stato attuale delle cose, io personalmente sarei favorevole ad una ulteriore sospensiva del provvedimento (la volta precedente abbiamo parlato di rinvio poichè pareva che

una decisione del Mercato comune fosse imminente, ma ora mi sembra più opportuno parlare di sospensiva); comunque, nel caso che la maggioranza della Commissione non sia disposta ad attendere ulteriormente e voglia procedere alla discussione del disegno di legge in esame, ho predisposto alcuni emendamenti che si discostano, per taluni aspetti, da quelli presentati dai senatori Crespellani e Lepore.

Qualora la Commissione volesse accedere a questa seconda soluzione, potrebbe presentare un ordine del giorno esprimendo il voto e l'augurio che non appena siano intervenuti gli accordi del Mercato comune, il Governo voglia rielaborare tutta la materia.

Il disegno di legge in esame, così com'è, contiene alcune norme che non hanno nulla a che vedere con quella che è la nostra giusta aspirazione, l'aspirazione cioè di avere un prodotto genuino sia per l'alimentazione dei bambini che per quella degli adulti, specie se di età avanzata. Su tali norme, ad esempio su quella relativa al divieto di mettere nella stessa vetrina prodotti di cioccolato genuino e prodotti fatti con surrogato, la Commissione di giustizia ha già espresso parere contrario. Credo che la fondatezza di tali rilievi sia da tutti riconosciuta, e non sia quindi il caso di insistere su di essi.

I colleghi Crespellani e Lepore hanno dunque presentato degli emendamenti, ai quali però io ho ritenuto necessario apportare qualche variante, sia di forma che di sostanza.

Pare a me, ad esempio, che se si dice che i prodotti in questione debbono essere messi in commercio con nomi di fantasia nei quali non entrino le parole « cacao » e « cioccolato » e che debbono recare la indicazione « surrogato », non si può più parlare in realtà di surrogato. Surrogato di che cosa? Per qualificare un prodotto come surrogato, occorre dire di quale sostanza è surrogato, cioè se è surrogato di caffè, di cioccolato, eccetera. Un surrogato per antonomasia, secondo me, non ha senso. Io toglierei pertanto dagli emendamenti Crespellani e Lepore gli obblighi relativi al surrogato.

Vi è poi un'altra questione. Per l'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla

vendita delle sostanze alimentari, bisogna specificare, sull'involucro di un prodotto, quali ne siano gli ingredienti. Nel caso vi siano, fra gli ingredienti del cioccolato, delle sostanze di imitazione del cacao, io proporrei di dire, all'articolo 2, che quando tra gli ingredienti di un prodotto figura anche una sostanza di imitazione del cacao, l'indicazione degli ingredienti deve essere preceduta dalle parole « prodotto di imitazione » (useri, anzichè la parola « surrogato », questa espressione che è adottata anche dalle norme del Mercato comune).

In sostanza, io prospetto alla Commissione due soluzioni.

La prima è quella di insistere sulla sospensiva in attesa della definizione delle norme che sono in corso di elaborazione da parte del Mercato comune, dal momento che tali norme costituiscono il presupposto della modifica che si vuole apportare alla legge vigente.

La seconda soluzione, che presento in via subordinata, consiste nel superare tale ostacolo con la votazione di un ordine del giorno, col quale si invita il Governo a presentare un disegno di legge che regoli tutta la materia non appena saranno approvate le norme del Mercato comune, e nel modificare intanto, approvando con le necessarie modifiche questo disegno di legge, gli articoli 4 e 5 della legge del 1931.

P R E S I D E N T E . La Commissione si trova ora di fronte a una proposta pregiudiziale di sospensiva in relazione alla futura emanazione dei provvedimenti da parte del Mercato comune europeo.

In via subordinata, qualora la proposta di sospensiva non venga accolta, il relatore propone di passare all'esame del disegno di legge sulla scorta dei nuovi emendamenti che egli stesso ha presentato e che consistono in una revisione degli emendamenti Crespellani e Lepore, e nello stesso tempo propone di approvare un ordine del giorno con il quale la Commissione inviti il Governo a rivedere tutta la materia.

A norma del regolamento dobbiamo prima discutere la proposta pregiudiziale. Do pertanto la parola a due senatori che si pro-

nuncino a favore della proposta di sospensiva e a due che si pronuncino contro.

M O R O . Desidero porre in rilievo il problema relativo all'armonizzazione delle legislazioni vigenti negli Stati membri del Mercato comune in materia di cacao e di cioccolato. Infatti, in forza dell'articolo 100 del Trattato di Roma, noi siamo impegnati ad armonizzare la nostra legislazione con le norme di natura europea.

L'iter dei provvedimenti che si elaborano in sede europea è il seguente. La proposta dell'organo esecutivo della Comunità economica europea, cioè della Commissione, deve essere sottoposta al parere del Comitato economico sociale della Comunità e al parere dell'Assemblea. Ottenuti questi pareri, il testo proposto passa al Consiglio della Comunità che decide.

Nel caso particolare, noi ci troviamo di fronte ad un progetto che è già stato determinato ed articolato in modo preciso e che, come abbiamo visto, può sostituire veramente tutta la legislazione vigente in ordine al cacao e al cioccolato. Oltre al progetto di Regolamento, è già stato elaborato anche un progetto di direttive; quindi possiamo fare delle previsioni molto ottimistiche circa la rapidità dell'approvazione definitiva del provvedimento. Infatti, solitamente il progetto di direttive viene formulato quando ormai l'approvazione del Regolamento è data quasi per scontata.

È probabile, pertanto, che non si debba attendere più di qualche mese per avere il provvedimento completo.

Occorre poi tener presente che le norme approvate in sede di Mercato comune non dovranno venire approvate dai Parlamenti nazionali; quindi diverranno automaticamente esecutive nel territorio della Repubblica italiana e non dovranno subire ulteriori ritardi.

Mi pare pertanto che, per affrontare il problema nel suo complesso, noi dovremmo assolutamente attendere l'approvazione di queste norme.

Il relatore ha proposto, in via subordinata, di provvedere alla formulazione di alcune

norme che servano intanto a tutelare il consumatore. Il problema evidentemente è molto importante, e i colleghi più competenti potranno dire se è opportuno stabilire intanto queste norme.

Per quanto riguarda una vera e propria modifica della legislazione nella materia in oggetto, io ritengo opportuno, come ripeto, attendere l'emanazione delle norme elaborate in sede di Mercato comune europeo che diverranno automaticamente operanti nel nostro Paese.

N E N C I O N I . Io sono contrario alla sospensiva ed aderisco, pertanto, alla proposta subordinata che ha fatto il relatore.

Noi ci troviamo di fronte — così come ci è accaduto per altri prodotti — alla necessità di una regolamentazione. Nella fattispecie, occorre che il consumatore, quando acquista un prodotto che ritiene cioccolato, sappia se si tratta di vero cioccolato o di un prodotto composto di ingredienti che non rientrano nella composizione del cioccolato puro, come grasso di cocco, eccetera.

Ora, nulla toglie che il legislatore nazionale regoli questa materia in via provvisoria in attesa della regolamentazione in sede di Mercato comune. Se di fronte ad ogni problema noi sospendessimo di legiferare perchè il Parlamento nazionale non potrà che inchinarsi alle decisioni dell'organo europeo, evidentemente verremmo meno al nostro dovere di legislatori e ci troveremmo ad attendere la soluzione di quasi tutti i problemi da parte degli organismi internazionali.

Abbiamo affermato che esiste la necessità di regolamentare questa materia per tutelare la salute pubblica, e siamo ora di fronte ad un disegno di legge, ad alcuni emendamenti e alla legge del 1931, che abbiamo riconosciuto essere insufficiente ed anche, in parte, contraddittoria.

Noi possiamo emendarla e possiamo ottenere intanto parte di quei risultati che otterremo domani attraverso una più completa regolamentazione

Io sono pertanto, come ho detto, contrario alla sospensiva e sono favorevole alla discussione immediata del disegno di legge che, opportunamente emendato, potrà por-

tare ai risultati che sono attesi da coloro cui sta a cuore la salute dei consumatori, con particolare riguardo per i bambini e le persone anziane.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Io sono favorevole alla proposta di sospensiva.

Desidero anzitutto deplorare la estrema pressione che è stata esercitata su di noi, sia in Senato che a domicilio. Siamo stati addirittura bombardati da lettere, da telegrammi e da promemoria contenenti espressioni non eccessivamente diplomatiche e poco cortesi, sia nella forma che nel contenuto, e quindi non molto aderenti al prestigio che merita la nostra Assemblea.

So bene che dietro tali messaggi vi sono forti e noti interessi industriali e commerciali; vi è, ad esempio, una ditta che ha il quarto fatturato del mondo. Si tratta, in generale, di ditte che sono sensibili soprattutto ai profitti degli azionisti che sono sparsi in tutto il mondo. Sarei tentato di farne i nomi, ma non è questa la sede opportuna; del resto i colleghi li conoscono certamente

Concordo con gli apprezzamenti in parte negativi che il collega Chabod ha fatto sulla legge del 1931, indubbiamente contraddittoria e imprecisa, e che, per riconoscimento generale, dovrà essere modificata.

Noi siamo stati forniti di una documentazione del Mercato comune che, secondo quanto ha detto il senatore Moro, è prossima al punto di arrivo. A questo proposito, però, mi sia permessa una parentesi. Io credo che non sia giusto che una documentazione di questa importanza ci sia pervenuta per iniziativa dell'Associazione nazionale industriali dell'alimentazione dolciaria; avremmo preferito che ci fosse fornita dal Governo. Essendo l'Italia impegnata nel Trattato di Roma ed essendo in discussione questa materia, abbastanza delicata da molti punti di vista, il Governo avrebbe dovuto farsi premura di fornirci tempestivamente il materiale relativo agli studi del Mercato comune europeo.

Chiusa questa parentesi, credo di non dover aggiungere parole a quelle così chiare e precise del collega Moro, il quale è molto

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

58ª SEDUTA (19 dicembre 1962)

più documentato di me poichè partecipa ai lavori in sede internazionale.

Posso dire che mi sembra inutile compiere un lavoro che verrebbe reso inutile dalla approvazione, da parte del Mercato comune, delle norme in corso di elaborazione.

Inoltre faccio rilevare che da tempo noi esaminiamo proposte di legge settoriali, che riguardano categorie più o meno grandi, con una frammentarietà che non si addice alla serietà di un Parlamento. Il Parlamento deve vedere le cose con più ampio orizzonte e deve approvare delle leggi che abbraccino vari settori dell'attività industriale, commerciale e agricola; non deve spezzettare la propria attività sotto la pressione contingente di categorie che magari, fra alcuni mesi, farebbero pressione per ottenere nuove modifiche, essendo i loro interessi parzialmente o totalmente mutati.

Per tali ragioni io sono, come ripeto, nettamente favorevole alla proposta di sospensiva.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Una regolamentazione generale di questa materia al momento non è all'esame del Ministero nè pare debba prevedersi tra breve; per cui il Governo, in linea di massima, sarebbe favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione. Naturalmente, questo richiederebbe una profonda rielaborazione del provvedimento ed un altrettanto profondo suo riesame da parte di una Sottocommissione. Bisogna anche approfondire il parere ufficiosamente espresso dal senatore Alberti, a nome della Commissione igiene e sanità.

Il Governo si associa pertanto alla proposta del senatore Chabod, di rinviare la discussione allo scopo di approfondire meglio la materia. Ove la Commissione non fosse di diverso avviso, propongo allora che venga nominata una Sottocommissione, che possa elaborare un nuovo testo.

M O N T A G N A N I M A R E L L I. Ma allora questa è una nuova proposta. Noi dobbiamo prima esaminare la proposta di sospensiva.

P R E S I D E N T E. Esamineremo prima la proposta di sospensiva. Se questa proposta non venisse approvata, allora il seguito della discussione verrebbe rinviato, e si procederebbe alla nomina di una Sottocommissione che elabori un nuovo testo.

Metto pertanto ai voti la proposta di sospensiva avanzata dal relatore.

(È approvata).

M O R O. La nostra discussione, come è stato sottolineato dal senatore Montagnani Marelli, ha messo in rilievo una grave situazione nella quale noi molto spesso ci troviamo: si tratta della ignoranza delle decisioni delle Comunità economiche europee. È accaduto infatti più volte alla nostra Commissione di deliberare in materie sulle quali erano già intervenute deliberazioni in sede europea.

N E N C I O N I. Ma noi riceviamo tutti gli stampati.

M O R O. Io chiedo al Presidente della Commissione di farsi parte diligente presso la Presidenza del Senato per ottenere che la nostra Commissione sia informata di tutte quelle deliberazioni che vengono prese in sede europea e che si riferiscono a quelle attività economiche sulle quali la nostra Commissione ha competenza.

Il Senato riceve gli atti del Consiglio di Europa e dell'Unione europea occidentale, ma non riceve gli stampati della Comunità economica europea, nè quelli della Comunità economica del carbone e dell'acciaio, nè quelli dell'Euratom. Tale materiale non è acquisito in forma ufficiale, tant'è vero che la Presidenza del Senato non comunica gli atti. È necessario, invece, che noi siamo ufficialmente impegnati su questo.

M O N T A G N A N I M A R E L L I. In aggiunta a quanto ha molto ben detto il senatore Moro, vorrei dire che noi non siamo informati su quanto viene in questo momento discusso in ordine ai problemi della proprietà industriale e dei brevetti. Ufficialmente, nessuno ne sa nulla, anche se, in via

privata, siamo in possesso di qualche documentazione in merito alle diverse proposte che poi, se approvate, diverranno operanti anche nel territorio del nostro Stato.

La nostra Commissione è interessata a tutti i problemi industriali, tra i quali i brevetti hanno una grande importanza, e ritengo che dovrebbe essere tempestivamente informata sul corso delle trattative che si svolgono nell'ambito della C.E.E.

B A T T I S T A. Vorrei avanzare una proposta pratica. Poichè tutti i documenti che vengono emessi dalla C.E.E. costituiscono una mole troppo grande perchè si possa trovare il tempo di esaminarli tutti, sarebbe utile che vi fosse un ufficio del Senato che ci mandasse tutti gli stralci che ci possono interessare, in particolare quelli concernenti i trattati già stipulati e comparsi sulla *Gazzetta Ufficiale europea*. Si potrebbe inoltre chiedere che la *Gazzetta ufficiale* venisse inviata a tutti i colleghi, in modo che tutti possano averla a portata di mano.

Le decisioni prese nell'ambito della Nazione debbono uniformarsi alle deliberazioni internazionali, in omaggio ai trattati. E quindi necessario che tutti noi si sia documentati sulle deliberazioni stesse; allo scopo potrà senz'altro essere utile una sorta di bollettino, di stralcio, che informi succintamente sullo stato delle varie deliberazioni in campo internazionale. Chi poi voglia avere più ampie informazioni, non avrà che da rivolgersi all'apposito ufficio del Senato.

Ricordo che una volta un disegno di legge all'esame della nostra Commissione non venne affrontato perchè io feci osservare che in merito al problema in esso trattato vi era già una deliberazione in sede europea. Di questi fatti ne avvengono continuamente, e più ne potranno avvenire col sempre maggiore sviluppo della Comunità europea.

Mi pare che le mie due proposte siano di carattere pratico e possano venir prese in considerazione.

M O R O. Vorrei integrare le richieste molto opportune del senatore Battista, con la richiesta che tutto quanto viene deliberato in sede di Comunità economica euro-

pea sia annunziato in forma ufficiale come avviene nei confronti delle deliberazioni del Consiglio d'Europa. La *Gazzetta Ufficiale*, infatti, non basta: occorre una comunicazione ufficiale che impegni il Parlamento.

P R E S I D E N T E. Assicuro che mi farò interprete dei diversi desideri, espressi da vari membri della Commissione, presso la Presidenza del Senato.

Se non si fanno osservazioni, allora, il seguito della discussione del disegno di legge, in base alla votazione testè espletata, viene rinviato a data da destinarsi.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero » (2325)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale farò io stesso una breve relazione.

Il provvedimento in esame ha per scopo l'aggiornamento delle norme legislative che regolano l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, e la precisazione dell'entità del patrimonio a disposizione del fondo. Esso venne istituito con la legge 24 luglio 1942, n. 1023, e si è dimostrato un valido strumento per rafforzare sui mercati esteri la presenza dell'economia italiana. Il testo del vecchio provvedimento, tuttavia, necessita di un aggiornamento sia dal punto di vista formale, sia, soprattutto, per delimitare in modo preciso la consistenza patrimoniale del fondo. A tale scopo, l'articolo 2 del disegno di legge prevede che il capitale inalienabile del fondo ammonta a dieci milioni, versati presso la Cassa depositi e prestiti, oltre ad un contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero

Ritengo utile, ai fini di una maggiore chiarezza, dar lettura degli articoli che il disegno di legge intende modificare. Leggo l'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023:

« È costituito presso il Ministero per gli scambi e per le valute un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero a favore di cittadini italiani, di razza ariana, che dimostrino di possedere particolari attitudini per il commercio estero, e desiderino recarsi in Paesi esteri per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale ».

Il primo articolo del disegno di legge in esame recita invece:

« L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023 è modificato come segue:

” È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.).

Le borse vengono conferite a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero e che dimostrino, attraverso un concorso per titoli e per esami, particolari attitudini per il commercio estero ” ».

Le differenze tra i due articoli sono di chiara evidenza: era assolutamente necessario aggiornare il vecchio testo, che faceva riferimento a Ministeri non più esistenti, e conteneva persino una norma di carattere razziale.

Leggo ora l'articolo 2 della legge del 1942:

« Il fondo di cui all'articolo precedente è costituito:

a) dal contributo annuo globale di lire cinquecentomila a carico dei Consigli provinciali delle Corporazioni, la cui misura per ogni singolo Consiglio sarà determinata, di anno in anno, dal Ministero delle corporazioni, ed il cui versamento al fondo per le borse di pratica commerciale all'estero sarà effettuato dai Consigli stessi, per il tra-

mite del Ministero per gli scambi e le valute, entro il secondo trimestre dell'anno;

b) dalle offerte volontarie di organizzazioni, enti ed istituti pubblici e di privati;

c) dalle somme e dai titoli pubblici sinora accantonati presso la Cassa depositi e prestiti e destinati alle borse di pratica commerciale all'estero;

d) dagli interessi sulla consistenza patrimoniale del fondo stesso.

Sono a carico del fondo gli assegni mensili posticipati a favore degli assegnatari delle borse, il rimborso ai medesimi delle spese di viaggio, nonché tutte quelle altre spese necessarie al raggiungimento dei fini per cui il fondo è costituito ».

Tale articolo venne modificato con l'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, di cui do lettura:

« L'articolo 2, primo comma, della legge 24 luglio 1942, n. 1023, è modificato come segue:

a) dal contributo annuo globale di lire dieci milioni a carico delle Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sarà determinata di anno in anno dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovrainposte, ed il cui versamento al Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sarà effettuato dalle Camere stesse con le modalità stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno ».

L'articolo 2 del disegno di legge in esame, che modifica questo articolo, è del seguente tenore:

L'articolo 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato con l'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio del fondo è costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;

b) dal contributo annuo globale di lire 10.000.000 a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sarà determinata, di anno in anno, dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovrimposte ed il cui versamento al fondo sarà effettuato dalle Camere stesse, con le modalità stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;

c) dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

d) da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;

e) dalle somme disponibili presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.

Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggio ai titolari delle borse, nonchè a tutte le altre spese necessarie per il funzionamento del fondo ».

Il disegno di legge in esame, come risulta evidente, tende a rinvigorire le possibilità di assegnazione di borse di pratica commerciale, e ne propongo senz'altro l'approvazione. Sarebbe, tuttavia, forse opportuno emendare il secondo comma dell'articolo 1, precisando meglio quali requisiti siano richiesti ai candidati all'assegnazione delle borse.

Z A N N I N I . Il secondo comma dell'articolo 1 chiede che i candidati « dimostrino » particolari attitudini al commercio con l'estero. Come si fa a comprendere se un giovane possiede queste attitudini?

S T O R C H I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Le norme di pratica attuazione della legge sono, in ogni caso, contenute nel regolamento, che stabi-

lisce in modo chiaro i requisiti necessari per ottenere l'assegnazione delle borse.

Z A N N I N I . È una contraddizione richiedere che i giovani dimostrino di possedere quelle attitudini che saranno invece accertate in seguito.

M O R O . Sarebbe più opportuno che i titoli validi per la partecipazione al concorso siano stabiliti per legge, anzichè per regolamento, anche allo scopo di evitare ogni possibile contestazione.

Vorrei inoltre sapere esattamente qual'è la consistenza globale del fondo e qual'è quella delle singole borse.

V E C E L L I O . Sarebbe anche opportuno che fosse stabilito il titolo che dà adito al concorso. Mi pare chiaro che la dimostrazione del possesso della particolare attitudine al commercio estero venga data nel corso degli esami; vorrei però sapere anch'io quale è l'esatto ammontare delle singole borse di studio.

Chiedo da ultimo che si tenga conto, oltre che del settore commerciale, anche di quello industriale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo che la dizione della lettera b) dovrebbe essere emendata. Bisogna infatti tener presente che non tutte le Camere di commercio hanno la possibilità di far fronte a questo contributo.

S T O R C H I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Anzitutto debbo dire al senatore Vecellio che il fondo si riferisce esclusivamente al settore commerciale e non a quello industriale.

Fin dal 1942 si pose al Governo italiano il problema di facilitare le relazioni commerciali con l'estero; le borse di pratica commerciale furono ritenute un valido mezzo da utilizzare allo scopo. L'invio di borsisti ha potuto così assicurare una maggior rappresentanza operativa italiana in alcuni Paesi, ed ha costituito anche un mezzo efficace per la formazione dei nostri quadri per la esportazione.

Per quanto concerne la valutazione dei candidati, il disegno di legge rinvia alle norme che saranno stabilite con successivo regolamento. Attualmente però è richiesto, in primo luogo, che il candidato abbia effettuato una pratica di almeno due anni presso una importante ditta commerciale, che abbia attitudine al commercio estero, ed infine che abbia l'intenzione di dedicarsi ad esso. Questo regolamento, che risale al 1953, dovrà però venire aggiornato in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. È difficile, infatti, oggi, prevedere che un candidato, che abbia già fatto pratica per due anni presso una ditta commerciale, abbandoni questa per concorrere ad una borsa di studio. È inoltre molto difficile stabilire il grado di « importanza » della ditta.

Il regolamento chiede poi la partecipazione al concorso. Il bando di concorso viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le materie sulle quali verte il concorso sono suddivise in due gruppi: un gruppo tecnico (che comprende, tra l'altro, tecnica mercantile, geografia economica, economia politica) ed un gruppo di lingue. È prescritto infatti che il candidato debba sostenere esami scritti in tre lingue, tra cui inglese e francese obbligatorie.

Il regolamento attuale appare troppo pesante, e la conseguenza è che ora troppo pochi sono i partecipanti. Nell'ultimo concorso, espletato di recente, su dodici posti messi a concorso ne sono stati assegnati soltanto otto.

Spetta naturalmente alla Commissione esaminatrice fissare preventivamente il punteggio per la valutazione dei titoli e stabilire il criterio per gli esami. Finora sono stati banditi cinque concorsi per un totale di venticinque borse assegnate. Le otto persone che hanno vinto il concorso più recente saranno inviate nei seguenti Paesi: India, Colombia, Filippine, Iran, Rhodesia, Nyasaland, Stati Uniti d'America, Hong-Kong, Canada. La borsa viene assegnata per un anno, ma può essere rinnovata per un altro anno, in base alle relazioni delle autorità diplomatiche o consolari del luogo. Il borsista è infatti tenuto a dar conto della sua attività alle

autorità italiane locali, che ne rendono conto al Ministero. Prima della partenza, i borsisti effettuano un tirocinio della durata di due mesi presso il Ministero del commercio con l'estero o presso l'I.C.E.

Per quanto riguarda l'ammontare delle borse posso dire che esso viene fissato da ogni bando di concorso, ma per gli ultimi tre è stato pari a lire 3.600.000 nette annue. In genere, dopo un anno o due di permanenza all'estero molti borsisti sono rimasti sul luogo, in qualità di agenti commerciali per conto di società italiane. Lo scopo è stato dunque pienamente raggiunto.

È quindi evidente l'utilità di un ampliamento delle possibilità finanziarie del fondo: in questo momento l'Italia ha bisogno di persone che si specializzino in campo internazionale. La nuova formulazione dell'articolo 2 è stata proposta dagli organi di controllo finanziari. Il fondo è infatti gestito da un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Sottosegretario per il commercio con l'estero, e composto da rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria e del commercio, del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, che si riunisce almeno due volte all'anno, per stabilire i programmi di attività del fondo, deliberare in ordine ai bandi di concorso ed alla fine dell'anno approvarne il consuntivo. I membri del Consiglio di amministrazione ricevono un normale gettone di presenza.

Altra spesa del fondo è quella rappresentata dalla Commissione esaminatrice dei concorsi, che è presieduta da un consigliere di Stato.

Il controllo sulla gestione finanziaria del fondo è esercitato da un Collegio di revisori, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro e da uno del Ministero dell'industria e commercio. Il testo proposto per l'articolo 2 è stato concordato in sede di riunione del Comitato. Una certa quota del fondo viene sempre tenuta di riserva; possono però essere utilizzati gli interessi che annualmente si maturano. Que-

sta quota di riserva, dall'ammontare imprecisato, rappresentava finora una somma improduttiva nei confronti delle finalità che il fondo si ripromette. Perciò il rappresentante della Corte dei conti ha chiesto che fosse precisato che il fondo di riserva costituente il capitale intangibile ammonta a dieci milioni di lire e che tutte le altre somme attualmente disponibili o che affluiranno annualmente, siano impiegate per le finalità del fondo stesso.

Tale concetto è difatti espresso nel testo dell'articolo 2 che pertanto risponde alla esigenza già rilevata di un maggior impiego per le finalità del fondo di tutte le somme di cui esso può disporre.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023 è modificato come segue:

« È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.).

Le borse vengono conferite a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero e che dimostrino, attraverso un concorso per titoli e per esami, particolari attitudini per il commercio estero ».

B A N F I. Propongo di aggiungere, al secondo comma, dopo le parole « le borse vengono conferite » le altre « con le norme previste dall'articolo 3 », e di sopprimere le parole « e che dimostrino, attraverso un concorso per titoli e per esami, particolari attitudini per il commercio con l'estero ». Con tali emendamenti, si consente al Ministero di seguire la linea di condotta che meglio si addice alle singole situazioni che possono presentarsi.

S T O R C H I, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo è

favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Banfi.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Banfi ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Banfi e accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato con l'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio del Fondo è costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;

b) dal contributo annuo globale di lire 10.000.000 a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sarà determinata, di anno in anno, dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerale per imposte e sovrime e il cui versamento al Fondo sarà effettuato dalle Camere stesse, con le modalità stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;

c) dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;

d) da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;

e) dalle somme disponibili presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.

Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggio ai titolari delle borse, nonché a tutte le altre spese necessarie per i' funz'onamento del Fondo ».

B O N A F I N I . Signor Presidente, l'articolo 2 concerne le disponibilità per la attuazione della legge. Il Ministero, evidentemente, ha ritenuto necessario aggiornare le disponibilità in rapporto alle nuove necessità, per aumentare i collegamenti con i nuovi mercati. I rapporti commerciali internazionali sono molto mutati dal 1939 ad oggi.

Tenuto quindi conto delle nuove necessità, e della grande espansione che il commercio estero italiano sta assumendo, è doveroso cercare di ampliare ancora le possibilità di rapporti commerciali, con l'invio di persone qualificate. Bisogna però essere certi che le somme a disposizione siano sufficienti per la realizzazione di quanto si spera. La formula della lettera *b*) dell'articolo 2 lascia qualche perplessità in quanto si riferisce ai bilanci camerali, che in alcuni casi potrebbero anche essere passivi.

P R E S I D E N T E , relatore. Su dieci milioni, il concorso delle singole Camere di commercio sarà minimo.

B O N A F I N I . Sarebbe meglio stabilire una percentuale fissa, per avere una garanzia. Anche la lettera *c*) non precisa l'entità del contributo del Ministero del commercio con l'estero. Ho l'impressione, in conclusione, che l'indicazione dei contributi sia troppo aleatoria. Chiedo che sia indicata una somma precisa e tale da far fronte in modo sostanziale alle necessità.

P R E S I D E N T E , relatore. I dieci milioni delle Camere di commercio sono praticamente sicuri, perchè le provincie sono tante; e mi pare opportuna la dizione della lettera *b*) che lascia una certa discrezionalità al Ministero nella determinazione delle diverse aliquote per i contributi. Naturalmente il Ministero terrà conto delle diverse disponibilità delle singole Camere di commercio.

V E C E L L I O . L'aliquota versata dalle singole Camere di commercio è sempre stabilita in proporzione alle loro possibilità. Piuttosto, ritengo che sarebbe opportuno sostituire la parola « entrate » con la parola « disponibilità ».

Parliamo di sviluppo del commercio con l'estero, e parliamo di dieci milioni. Che cosa si fa oggi con dieci milioni? Bisognerebbe fissare un capitale fruttifero di almeno cinquanta o cento milioni, e allora potremmo fare qualcosa di utile.

La lettera *d*) prevede l'eventuale contributo di enti e privati. Il Sottosegretario ci ha parlato dell'interesse che le società hanno verso i borsisti. Si potrebbe cercare di trarre beneficio da ciò, richiedendo anche alle ditte un contributo: si potrebbe stabilire una formula di contributo per le ditte che traggono un beneficio dall'invio di borsisti.

M O R O . Ho anch'io l'impressione che il disegno di legge in esame non potrà avere alcuna efficacia. Mi rendo conto della buona volontà del Ministero, ma in base alle cifre citate dal Sottosegretario è facile dedurre che ogni borsa di studio verrà a costare, per un anno, tre milioni e seicentomila lire, soltanto per l'assegno mensile. Per il viaggio non si può spendere meno di quattrocentomila lire, il che porta la cifra a quattro milioni. Con dieci milioni, quindi, non si fa quasi nulla.

S T O R C H I , Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Ma c'è pure il contributo del Ministero, che è variabile.

M O R O . Mi riferisco ai dieci milioni. Per un'attività di questo genere si pretende di contare su un fondo di dieci milioni: questo è del tutto illogico, per l'esigenza che ha questa materia di essere trattata su un piano adeguato. Basti pensare ai mercati dell'Africa, che oggi interessano sempre di più; basti pensare a quanto fa oggi la Germania. Nel corso dei lunghi viaggi che ho avuto occasione di fare ho notato la pressochè totale assenza di italiani, e la presenza massiccia di tedeschi. Avremmo bisogno di centi-

naia di borse, e mi chiedo se non sia il caso di sfruttare di quest'occasione per compiere uno sforzo: qui bisogna modificare il disegno di legge, moltiplicando i contributi almeno per dieci, altrimenti la legge sarà inadeguata alle necessità. Del resto, la sola Camera di commercio di Milano potrebbe dare molto di più.

B A N F I. Mi pare che dobbiamo chiarirci le idee. In primo luogo il provvedimento in discussione è destinato a dare un'impostazione formale al problema. Dal punto di vista sostanziale, i contributi rientrano nel bilancio del Ministero; quindi è un provvedimento limitato in questi termini. Se è così, allora il fatto che il capitale ammonti a dieci milioni o a cento non cambia nulla: diventa una questione puramente formale.

S T O R C H I, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il problema posto dal senatore Moro è quello della nostra presenza all'estero sotto il profilo dello sviluppo economico e commerciale del nostro e degli altri Paesi. Come è noto il Ministero del commercio con l'estero ha a sua disposizione una somma per lo sviluppo delle relazioni con l'estero, che viene normalmente impiegata per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, con l'invio di missioni all'estero, con la pubblicità sui giornali dei vari Paesi, con gli studi di mercato e così via. Anche in questo momento vi sono quaranta operatori italiani in Giappone per studiare il mercato giapponese; ed un'altra missione è appena rientrata dai Caraibi. Quest'anno sono state organizzate oltre trenta mostre italiane all'estero con rappresentanza ufficiale del nostro Paese oltre a molte altre a carattere particolare o privato. Ma fra le spese che il Ministero può sostenere a tale fine vi sono anche quelle relative al contributo che il Ministero dà al fondo autonomo di cui si sta trattando. Ciò risulta chiaramente dalla legge del 1954 che infatti autorizza il Ministero a concedere contributi ad istituti ed associazioni, per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni rivolte a favorire i rapporti commerciali con l'estero, nonché per la redazione della stampa propagandistica.

Per quanto attiene al fondo per le borse di pratica commerciale, il Ministero integra perciò quanto è necessario per i singoli concorsi; di volta in volta si calcolano le necessità, si fa il conto delle somme a disposizione, ed il resto lo mette il Ministero. In questo momento gli uffici del Ministero stanno studiando un bando di concorso per venticinque borse di studio ed ove si verificasse la necessità di una integrazione ciò potrà essere fatto a carico del Ministero.

B A N F I. Se siamo d'accordo su questo, a me pare che il testo dell'articolo 2, così come si presenta, vada approvato. Per quanto riguarda la partecipazione delle singole Camere di commercio, la decisione viene presa dal competente Ministero di anno in anno, ed il Ministero terrà conto delle possibilità singole; la proposta del senatore Bonafini mi pare non idonea, perchè il contributo diventerebbe variabile, mentre occorre avere una base fissa. Sarei poi decisamente contrario alla proposta del senatore Vecellio di chiedere contributi alle aziende private, perchè l'azienda potrebbe pretendere, ovviamente, che la persona che ha la borsa di studio faccia i suoi interessi.

So che molte persone sono titubanti di fronte alla partecipazione al concorso, perchè dicono che la durata, un anno, è troppo breve, anche perchè l'anno si riduce, tra viaggio e mese di preparazione presso il Ministero, a soli dieci mesi. Chiedo pertanto se non sarebbe possibile aumentare la durata della borsa a due anni, salvo il diritto di revoca.

S T O R C H I, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. È preferibile stabilire la durata di un anno salvo il diritto di proroga.

B A N F I. Ma il diritto di proroga è una facoltà del Ministero. Sarebbe meglio garantire a chi parte la sicurezza di restare due anni.

S T O R C H I, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Del Comitato fanno parte anche quattro rappresentanti

delle Camere di commercio, che partecipano anche alla scelta delle sedi dove inviare i borsisti. Il Ministero invia i bandi di concorso anche alle Camere di commercio, che provvedono a darne ampia pubblicità ai fini di una maggiore partecipazione di candidati.

Z A N N I N I . Il disegno di legge è praticamente, soltanto formale. Mi pare però che questa sia un'ottima occasione per considerare il problema nel suo duplice aspetto. Non c'è soltanto la necessità che i nostri giovani vadano all'estero, ma c'è anche una assoluta necessità che giovani di altre nazioni abbiano delle borse di studio per venire in Italia. In tutti i Paesi nei quali ci siamo recati abbiamo sentito esprimere il desiderio di venire a studiare in Italia. Perdendo quest'occasione perdiamo delle grandi possibilità. Si dovrebbe, a mio avviso, rivedere l'intera materia, considerando anche l'aspetto dei nostri rappresentanti commerciali. A Trinidad il nostro Console e un cinese, a Giamaica il nostro vice Console è un cittadino britannico. La Germania, il giorno dopo che i Paesi africani sono stati resi indipendenti, ha istituito uffici commerciali con molto personale; lo stesso ha fatto il Giappone. I nostri prodotti, per fortuna, vengono comprati ugualmente, ma manca la minima organizzazione.

V E C E L L I O . Sono soddisfatto delle spiegazioni del Governo, anche se avrei preferito che fosse accolta la mia richiesta in ordine alla proporzione dei contributi delle Camere di commercio. Ho ancora qualche perplessità in ordine alla lettera *d*).

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il testo della lettera *d*) ripete una formula adottata comunemente in tutte le leggi del genere, concernenti la costituzione di fondi, per non escludere la remota possibilità di una partecipazione o di una donazione di privati.

Poichè non sono state avanzate formali proposte di emendamento e poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria e del commercio, saranno stabilite le nuove norme per l'amministrazione del Fondo, nonchè quelle relative ai requisiti di ammissione al concorso, alla concessione e al godimento delle borse ed al controllo dell'attività svolta all'estero dai beneficiari.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.